



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 18 maggio 2021
(OR. en)

8564/21

LIMITE

SAN 277
PHARM 78
COVID-19 191
PROCIV 48

Fascicolo interistituzionale:
2021/0120 (NLE)

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nella 74^a sessione dell'Assemblea mondiale della sanità

DECISIONE (UE) 2021/...DEL CONSIGLIO

del ...

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea
nella 74^a sessione dell'Assemblea mondiale della sanità**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 168, paragrafo 5, in
combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 21, paragrafo 1, secondo comma, del trattato sull'Unione europea, afferma che l'Unione si adopera per sviluppare relazioni e istituire partenariati con i paesi terzi e con le organizzazioni internazionali, regionali o mondiali, che condividono i principi di cui al primo comma. Tale secondo comma prevede inoltre che l'Unione promuova soluzioni multilaterali ai problemi comuni, in particolare nell'ambito delle Nazioni Unite.
- (2) Conformemente all'articolo 168, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), l'Unione e gli Stati membri devono favorire la cooperazione con i paesi terzi e con le organizzazioni internazionali competenti in materia di sanità pubblica.
- (3) La Costituzione dell'Organizzazione mondiale della sanità ("accordo") è entrata in vigore il 7 aprile 1948.
- (4) A norma dell'articolo 60 dell'accordo, l'Assemblea mondiale della sanità può adottare decisioni a maggioranza dei membri presenti e votanti dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS).
- (5) Nella sua 74^a sessione, che inizierà il 24 maggio 2021, l'Assemblea mondiale della sanità è chiamata ad adottare una decisione relativa all'indizione una riunione intergovernativa per elaborare e negoziare una convenzione quadro dell'OMS sulla preparazione e la risposta alle pandemie.

- (6) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Assemblea mondiale della sanità, poiché la decisione dell'Assemblea mondiale della sanità determinerà la capacità dell'Unione europea, insieme ai suoi Stati membri, di partecipare all'elaborazione e alla negoziazione di una convenzione quadro dell'OMS sulla preparazione e la risposta alle pandemie e di diventarne potenzialmente parte in qualità di organizzazione regionale di integrazione economica.
- (7) La partecipazione dell'Unione europea all'elaborazione e alla negoziazione di una convenzione quadro dell'OMS sulla preparazione e la risposta alle pandemie e la sua possibile adesione in aggiunta agli Stati membri dell'Unione alla convenzione contribuiranno ad aumentare la cooperazione internazionale in risposta alle pandemie all'interno del sistema delle Nazioni Unite.
- (8) Conformemente all'articolo 168, paragrafo 7, TFUE, le responsabilità degli Stati membri per la definizione della loro politica sanitaria e per l'organizzazione e la fornitura di servizi sanitari e di assistenza medica dovrebbero essere rispettate durante l'intero processo negoziale.
- (9) La posizione dell'Unione dovrà essere espressa dagli Stati membri dell'Unione che sono membri dell'Assemblea mondiale della sanità,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione nella 74^a sessione dell'Assemblea mondiale della sanità è la seguente:

l'Unione europea sostiene l'istituzione di una procedura dell'Organizzazione mondiale della sanità per una nuova convenzione quadro sulla preparazione e la risposta alle pandemie e deve essere autorizzata, entro le competenze dell'Unione, a partecipare in qualità di parte contraente di tale trattato;

la decisione dell'Assemblea mondiale della sanità che stabilisce gli aspetti procedurali dei negoziati deve consentire la partecipazione dell'Unione al processo negoziale riguardante le materie che rientrano nelle competenze dell'Unione, in vista della possibile adesione dell'Unione alla convenzione in qualità di organizzazione regionale di integrazione economica;

dovrebbero pertanto essere inseriti nel testo della decisione riferimenti specifici atti a precisare che la partecipazione a qualsiasi organismo intergovernativo istituito per elaborare e negoziare la convenzione è aperta alle organizzazioni regionali di integrazione economica.

Articolo 2

Gli Stati membri dell'Unione che sono membri dell'Organizzazione mondiale della sanità esprimono congiuntamente a nome dell'Unione la posizione di cui all'articolo 1.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente
